

Incompatibilità dell'esercizio dell'attività professionale forense nel circondario del Tribunale ove si espletano le funzioni di giudice di pace.

(Risposta a quesito del 18 maggio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 maggio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 3 febbraio 2011 con cui la dott.ssa ..., giudice di pace nella sede di ... (circondario di ...), premesso di essere iscritta nell'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di ... e che il proprio studio legale è ubicato in ..., chiede di conoscere:

a) se il divieto dell'esercizio dell'attività forense, in modo stabile e continuativo, nell'ambito del circondario dove si esercitano le funzioni di giudice di pace vada valutato con riferimento al numero di procedimenti patrocinati presso detto circondario nonché in relazione, eventualmente, anche al numero dei procedimenti patrocinati presso altri circondari e, in tal caso, se è possibile stabilire, in via indicativa, il limite numerico e l'eventuale proporzione tra cause patrocinate nel circondario ove si svolgono le funzioni giudiziarie e quelle patrocinate presso altri circondari;

b) se il divieto si riferisca anche all'attività stragiudiziale e, in tal caso, in base a quali criteri debba essere valutata l'appartenenza della controversia al circondario interessato dal divieto;

- visto l'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

- considerato che ai sensi della circolare consiliare prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, il giudice di pace non può svolgere in maniera stabile e continuativa attività forense nello stesso circondario ove esercita le funzioni giurisdizionali;

- ritenuto che alla luce della predetta disposizione l'esercizio non stabile e continuativo dell'attività forense in questione dovrà essere valutato con riferimento all'attività in concreto svolta e non può in astratto e in via preventiva stabilirsi una quantificazione degli incarichi professionali, idonei a concretizzare la sussistenza di un'attività professionale incompatibile con l'esercizio della funzione di giudice di pace;

- ritenuto, inoltre, di precisare che per attività c.d. stragiudiziale si deve intendere ogni attività che, proprio perché “diretta all'esercizio dell'attività professionale”, potenzialmente potrebbe avere sbocco in controversie risolubili dinanzi all'autorità giudiziaria;

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa nel modo seguente: a) l'esercizio non stabile e continuativo dell'attività forense nello stesso circondario ove si esercitano le funzioni di giudice di pace dovrà essere valutato con riferimento all'attività in concreto svolta e non è possibile in astratto e in via preventiva stabilire una quantificazione degli incarichi professionali; b) il divieto di attività stragiudiziale è connesso allo sbocco eventuale in sede giudiziale, con la conseguenza che ogni qualvolta detto sbocco possa ricadere nel circondario ove il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie si presenta operativo il divieto di cui all'art. 8, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.”